



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010**

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 3058 del 27 aprile 2020 in vigore dal 29 aprile 2020
per le procedure bandite **prima del 15 agosto 2023**)



Sommario

TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI	3
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 Presupposti e limiti	3
Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti.....	4
Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata	4
TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)	4
Art. 5 Requisiti per la partecipazione.....	4
Art. 6 Procedimento selettivo	5
Art. 7 Commissione di valutazione	6
Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature	7
Art. 9 Termine di conclusione del procedimento.....	8
Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato	9
TITOLO III CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)	9
Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior)- art. 24 co. 5	9
Art. 11 Commissione di valutazione	9
Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione	9
Art. 13 Criteri di valutazione	11
Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato.....	12
Capo II – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - ex art. 24 co. 6	12
Art. 15 Avvio della procedura valutativa	12
Art. 16 Oggetto della valutazione	13
Art. 17 Criteri di valutazione applicati	13
Art. 18 Termine di conclusione del procedimento.....	14
Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato.....	14
TITOLO IV NORME FINALI	15
Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005.....	15
Art. 21 Chiamata del candidato	15
Art. 22 Trasferimenti	16
Art. 23 Norma transitoria	16



TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989 e delle disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010, nel rispetto del codice etico, disciplina la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia in ottemperanza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, n. 251 dell'11 marzo 2005.

2. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento (a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti), l'Università di Verona con decreto rettorale procede alla nomina in ruolo del professore universitario chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e limiti

1. L'Università di Verona, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della Programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del d.l. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e dell'art. 4 del d.lgs. 49/2012 attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010.

3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio e a quelli equiparati ai sensi della legge 76/2016 né alle chiamate disposte ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche.

5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori potranno essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale.



Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti, nell'effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l'estratto del verbale dei rispettivi consigli in cui si evinca la coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l'esito della votazione.

2. I Dipartimenti nel proporre la Commissione giudicatrice devono allegare i curriculum vitae dei commissari e la valutazione positiva dell'università di appartenenza, attestata in conformità all'art. 7, comma 2.

3. I Dipartimenti nell'effettuare la proposta di chiamata del candidato prescelto devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione l'estratto del verbale, nel quale viene riportato in maniera sintetica il giudizio della Commissione relativamente ai candidati idonei e viene evidenziata la coerenza tra la chiamata e la caratterizzazione strategica del Dipartimento, con l'esito della votazione.

Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata

1. Sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale e del Piano triennale di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge n. 240/2010, il Dipartimento a cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il posto di professore attiva il procedimento di chiamata, deliberando il bando.

TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 5 Requisiti per la partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 al procedimento di chiamata possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Art. 6 Procedimento selettivo

1. La chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Il procedimento di chiamata ha luogo previa emanazione di un apposito bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è affisso all'Albo ufficiale di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell'Unione Europea.
3. Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il Consiglio di Dipartimento, cui è stato assegnato il posto, delibera il bando che deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando e la fascia per la quale vengono richiesti i posti;
 - b) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico), sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - d) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ove previsti;
 - e) il dipartimento di afferenza;
 - f) la sede prevalente di lavoro;
 - g) la modalità di selezione, che può comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;
 - h) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni in conformità al decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
 - i) l'indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione;
 - l) l'indicazione – in coerenza con il comma 4 dell'art. 8 – dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;
 - n) l'eventuale necessità, ai fini della proposta di chiamata, di tenere presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.



Art. 7 Commissione di valutazione

1. La selezione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha attivato la procedura, composta da professori universitari di ruolo:

- cinque professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di prima fascia;
- tre professori, almeno due dei quali di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di seconda fascia.

La maggioranza dei componenti deve essere esterna all'Ateneo.

2. I commissari devono essere in ruolo presso atenei italiani o stranieri. I commissari provenienti da atenei italiani devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione ed essere in possesso della valutazione positiva, prevista dall'art. 6, comma 7, Legge n. 240/2010 ed oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da parte dell'interessato ex d.P.R. n. 445/2000. In caso di settori di ridotta consistenza numerica si ricorre a professori del macrosettore. I commissari esteri sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, inquadrati in un ruolo equivalente sulla base di tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto di selezione.

3. Un componente è scelto dal Dipartimento, gli altri vengono sorteggiati da una rosa di nominativi, aventi i requisiti sopra indicati, proposta dal Dipartimento in numero doppio rispetto ai componenti da sorteggiare. Il sorteggio, alla presenza di un dipendente inquadrato almeno in categoria D, incardinato in una delle Direzioni, sarà svolto con procedure idonee a garantire la trasparenza, la pubblicità e l'imparzialità dello stesso. In caso di sostituzione di un commissario si attingerà alla lista usata per il sorteggio seguendo l'ordine derivante dal sorteggio stesso.

4. Nella formazione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico e deve essere garantito l'equilibrio di genere, laddove possibile.

5. L'incarico di commissario presso questo Ateneo dovrà essere limitato a due procedure nel corso dell'anno solare, con riguardo alla data della nomina, considerando sia le procedure a posti di professore che quelle a posti di ricercatore. L'incarico è estendibile a tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

6. Nel caso di mobilità di un professore da un dipartimento all'altro dell'Ateneo per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento, per i tre anni successivi alla stessa, le procedure selettive relative alla fascia e al settore del professore trasferito devono essere effettuate esclusivamente da commissari esterni all'Ateneo.

7. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.



Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7, procede alla valutazione comparativa delle candidature per la posizione del professore di prima fascia e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

Pubblicazioni scientifiche

Curriculum

Attività Didattica

Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell'attività didattica tiene conto anche dell'esito di tale prova. In tale ipotesi, previa indicazione del Dipartimento che fornirà il relativo supporto tecnico, la prova didattica potrà avvenire anche per via telematica in modalità sincrona in modo da garantire la simultaneità del collegamento audio-video, secondo quanto disciplinato dal bando di selezione.

2. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza al bando di concorso – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

3. Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione formula una rosa di candidati idonei congrua rispetto al numero dei partecipanti, esprimendo oltre ad un giudizio analitico, anche un giudizio sintetico su ogni candidato.

La valutazione dei candidati concerne i seguenti aspetti:

4.1. Pubblicazioni ivi inclusi i testi accettati per la pubblicazione

I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) eventuali ulteriori criteri rilevanti per il settore a concorso.

4.2. Curriculum

La valutazione concerne i seguenti aspetti:



- a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- c) conseguimento della titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g) attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità e al grado di responsabilità della funzione;
- h) ulteriori titoli rilevanti per il settore a concorso.

4.3. Attività didattica di livello universitario ivi inclusa l'attività didattica c.d. frontale nonché la didattica c.d. integrativa ivi inclusa l'attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato

I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) continuità, numerosità, intensità, varietà.

Nel caso di prova didattica: conoscenza dell'argomento trattato, rigore metodologico e capacità di esposizione.

5. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.

6. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

Art. 9 Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a trenta giorni.

2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 45 e 15 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.



3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, delibera motivatamente la proposta di chiamata del candidato o, in caso di più posti, di quelli maggiormente qualificati anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando.

2. Ove previsto dal bando, ai fini della proposta di chiamata i candidati risultati idonei, ai sensi del comma 3 dell'art. 8, tengono previamente presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.

3. Il procedimento di chiamata deve concludersi mediante delibera espressa del Consiglio di Dipartimento entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti. In caso di superamento del termine previsto e fino alla conclusione della procedura di chiamata, il Dipartimento non può procedere ad attivare nuove procedure.

TITOLO III CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)

Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior)- art. 24 co. 5

Art. 11 Commissione di valutazione

1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 (contratto senior), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, nel corso del terzo anno di contratto, attiva la procedura mediante la proposta di nomina di una Commissione di valutazione e mediante la deliberazione di un avviso di valutazione trasmesso ai titolari di cui sopra, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.

2. L'avviso di valutazione deve contenere i termini e le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione

1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca:



a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge n. 240/2010;

b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010 e le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;

c) attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze.

2. La Commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della Legge n. 240/2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.

3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della Legge n. 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.

4. La Commissione formula un giudizio analitico ed un giudizio sintetico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali di cui ai commi precedenti, in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1.

5. Ai fini dei predetti giudizi la Commissione utilizza la seguente scala crescente di valori:

- "gravemente insufficiente";
- "insufficiente";
- "sufficiente";
- "discreto";
- "buono";
- "distinto";
- "ottimo";
- "eccellente".

6. Il candidato è valutato positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di "buono" per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

7. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

8. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.



Art. 13 Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.



4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Capo II – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - ex art. 24 co. 6

Art. 15 Avvio della procedura valutativa

Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Verona ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura. Per partecipare alla procedura il candidato deve già essere incardinato nel medesimo settore concorsuale.

2. L'assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

3. Il bando – deliberato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Rettore – è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua:

- il settore concorsuale e l'eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare;
- eventuali riferimenti alla tipologia di impegno scientifico e all'eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni;
- le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento che delibera il bando.

4. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.



Art. 16 Oggetto della valutazione

1. Le attività oggetto di valutazione sono le seguenti:

didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;

attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;

attività in campo clinico, ove prevista dal bando.

2. I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono” per ogni ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

3. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza con l’art. 17 del presente regolamento – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

Art. 17 Criteri di valutazione applicati

1. In conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.M. 04/08/2011 n. 344, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento allo specifico settore concorsuale ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;



- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.

5. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Art. 18 Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.
2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 30 e 8 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.
3. La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui all'art. 17 e redige l'elenco dei candidati valutati positivamente. Nell'ipotesi in cui il candidato sia unico la Commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui all'art. 17 ed esprime una valutazione di sintesi positiva o negativa.

Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.



3. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento delibera motivatamente la proposta di chiamata del candidato valutato positivamente o in caso di più candidati valutati positivamente, di quello maggiormente rispondente alle esigenze didattiche e di ricerca indicate nel bando.
4. Nel caso in cui l'Ateneo deliberi più di un posto in settori scientifici disciplinari oggetto della procedura valutativa, anche in momenti successivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di un candidato già valutato positivamente.
5. La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
6. Il procedimento di chiamata deve concludersi mediante delibera espressa del Consiglio di Dipartimento entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti. In caso di superamento del termine previsto e fino alla conclusione della procedura di chiamata, il Dipartimento non può procedere ad attivare nuove procedure.
7. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005

1. Nell'ipotesi dell'istituzione temporanea di posti di professori straordinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005, qualora il conferimento degli incarichi riguardi soggetti che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero dell'idoneità scientifica di cui alla Legge n. 210/1998 e richiamata dalla Legge n. 230/2005, le modalità di accertamento della qualificazione scientifica devono avvenire sulla base dei criteri e parametri definiti per l'attribuzione dell'abilitazione delle funzioni di prima fascia da parte di un'apposita Commissione di valutazione designata dal Dipartimento e composta ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 21 Chiamata del candidato

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata.
2. Il Rettore dichiara il nominativo del candidato chiamato con proprio decreto da pubblicarsi sul sito di Ateneo.
3. Il candidato chiamato è inquadrato nel ruolo dei professori universitari con decreto adottato dal Rettore.
4. Nell'ipotesi di chiamata mediante procedura selettiva di cui al titolo II o di chiamata all'esito di procedura valutativa di cui al capo II del titolo III del presente regolamento, il decreto di cui al precedente comma è adottato non prima di sessantacinque giorni e non dopo settantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.



5. Il termine di cui al comma 4 non si applica nell'ipotesi in cui al procedimento di chiamata abbia partecipato un unico candidato.

6. I termini di cui al comma 4 possono essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato e possono essere derogati con provvedimento motivato del Rettore laddove ci fossero gravi ragioni legate alla realizzazione di piani straordinari o nel caso di posti finanziati da terzi.

Art. 22 Trasferimenti

1. Per i professori di prima e seconda fascia le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240/2010, e pertanto disciplinate dal presente Regolamento.

2. Resta applicata ai ricercatori a tempo indeterminato la procedura di trasferimento di cui all'art. 29 co. 10 della Legge n. 240/2010.

Art. 23 Norma transitoria

1. Le modifiche del presente regolamento non si applicano ai concorsi il cui avviso di bando è pubblicato in gazzetta ufficiale o all'albo di Ateneo alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.